

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 17, 57, 214 e 221-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 febbraio 1969

modificato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1969

(V. Stampato n. 1037)

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, SAMMARTINO, DE VITO, DERIU, LOMBARDI, BALDINI (17); PREMOLI, VERONESI, PERRI, ROBBA (57); SAMARITANI, PIVA, BRAMBILLA, FERMARIELLO, MAGNO, BONATTI, VIGNOLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BERTONE, FUSI (214); MINNOCCI, CATELLANI, BERMANI (221)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1969*

**Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25,
in materia di assunzione degli apprendisti**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aziende artigiane iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modifiche. Per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, numero 424, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

” Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà indicare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro deve rilasciare all'apprendista comunicazione contenente tali indicazioni.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa, ivi compreso il datore di lavoro.

Le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma non si applicano alle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modifiche. Per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima ” ».

Art. 2.

L'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le ore 8 giornaliere e le 40 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare, determinate dai contratti collettivi di lavoro o in difetto da decreto del Mini-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti:

« La notifica dell'assunzione di cui al comma precedente deve altresì contenere l'indicazione delle condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti e il tipo di addestramento al quale saranno adibiti.

L'ufficio di collocamento deve trasmettere entro 15 giorni copia della notifica degli apprendisti assunti o dimissionati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia, nonché, per gli apprendisti assunti, all'Ispettorato del lavoro competente ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dal secondo comma ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione deputati)

stro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello della pubblica istruzione, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni si applica l'orario di lavoro disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977.

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

I datori di lavoro che sottopongono gli apprendisti ad orari di lavoro per un numero di ore superiore a quanto innanzi stabilito sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni apprendista il cui orario di lavoro superi i termini fissati dalla presente legge ».

Art. 3.

L'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reinscrizione nelle liste dei disoccupati.

La notifica dell'assunzione di cui al comma precedente deve altresì contenere l'indicazione delle condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto, e deve essere consegnata in copia, a cura del datore di lavoro, all'apprendista cui si riferisce.

L'ufficio di collocamento deve trasmettere entro quindici giorni copia della notifica degli apprendisti assunti o dimissionati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché, per gli apprendisti assunti, all'Ispettorato del lavoro competente al fine dell'accertamento dell'esistenza di quanto previsto dal secondo comma ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

In caso di omessa notifica, da parte dell'imprenditore artigiano all'ufficio di collocamento, dell'avvenuta assunzione di apprendisti, la rilevazione dell'inadempienza o la contestazione della contravvenzione sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Gli atti relativi debbono essere comunicati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e danno titolo in favore degli apprendisti all'accredito dei contributi assicurativi e previdenziali a decorrere dalla data di inizio del rapporto, in applicazione dell'articolo 28 della legge medesima.